

GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.



Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.

Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente:
 In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Provincie Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 — Arretrato cent. 25.

Le lettere, i pieghi, i gruppi, come anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancati all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annunzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea e spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 3 Dicembre

Parte Ufficiale

Il N. 6046 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 ottobre 1870, numero 5920;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per la conservazione del catasto ed il servizio delle imposte dirette sono istituite nella provincia di Roma ventisei agenzie delle imposte dirette e del catasto.

Art. 2. Per le operazioni concernenti la conservazione del catasto fondiario, queste agenzie si attingono alle istruzioni e decisioni della direzione del censo in Roma, la quale provvederà col proprio personale alle operazioni topografiche occorrenti nella agenzia superiore.

Art. 3. Per la vigilanza sul servizio delle imposte dirette è istituito in Roma un ispettore delle imposte dirette alla dipendenza dell'amministrazione di finanza.

La vigilanza per la conservazione del catasto fondiario presso le agenzie si farà dalla direzione del censo mediante i propri ispettori.

Art. 4. Il personale e le spese d'ufficio per la amministrazione provinciale delle imposte dirette sono aumentati in conformità della pianta suppletiva annessa al presente decreto (tabella A) firmata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

La sede e la circoscrizione delle agenzie delle imposte dirette è stabilita nella annessa tabella B, firmata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 5. È soppressa la Divisione di cancelleria della Direzione del censo, e sono pure sopprese le cancellerie del censo esistenti nella provincia di Roma.

Art. 6. Gli emolumenti per atti di ufficio catastali, sinora goduti dai cancellieri del censo, saranno riscossi come proventi dello Stato.

Art. 7. Il presente decreto avrà effetto dal 1. gennaio 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 16 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Quintino Sella

A — TABELLA suppletiva al Ruolo organico degli Ispettori e delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto.

Grado degli impiegati	Classe	Numero per		Annua spesa per			Osservazioni		
		grado	classe	individuo	classe	grado			
Ispettore	1 ^a	1	1	4,000	4,000	4,000			
				Indennità di giro				500	
				Somma				4,500	
Agente superiore	2 ^a	1	1	4,000	4,000	4,000	All'agenzia di Roma è assegnato un agente superiore col conveniente numero di agenti ed aiuti.		
				1 ^a	3	3,500		10,500	
				2 ^a	5	3,000		15,000	
Agenti	3 ^a	28	5	2,800	14,000	72,000			
				4 ^a	5			2,500	12,500
				5 ^a	5			2,200	11,000
				6 ^a	5			1,800	9,000
Aiuti agenti	1 ^a	20	10	1,200	12,000	22,000			
				2 ^a	10			1,000	10,000
Somma						98,000			
Indennità fissa per le spese d'ufficio di 26 agenzie						6,600			
Spese per amanuensi e giri						14,600			
Totale per le agenzie						119,100			

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: *Quintino Sella*

B — TABELLA delle sedi e circoscrizioni delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto nella provincia di Roma.

Numero d'ordine	Sede degli uffici di agenzia	Governi assegnati a ciascun ufficio	Numero dei comuni per Governo	Numero d'ordine	Sede degli uffici di agenzia	Governi assegnati a ciascun ufficio	Numero dei comuni per Governo
1.	Roma	Roma	1	15.	Piperno	Piperno	5
2.	Albano	Albano	4	16.	Veroli	Sonnino	1
		Castelgandolfo	1			Monte S. Giovan.	2
		Genzano	3			Veroli	1
3.	Bracciano	Bracciano	3	17.	Segni	Segni	5
		Campagnano	5			18.	Sezze
4.	Castelnuovo di Porto	Castelnuovo di Porto	13	19.	Terracina	Terracina	2
		Frascati	7			20.	Velletri
5.	Frascati	Mariano	1	Valmontone	3		
		Marino	1	Velletri	3		
6.	Palestrina	Genazzano	4	21.	Acquapendente	Acquapendente	5
		Palestrina	5			22.	Civitavecchia
7.	Palombara	S. Vito	6	Nepi	2		
		Monterotondo	3	Orte	5		
8.	Subiaco	Palombara	6	23.	Montefiascone	Bagnorea	9
		Subiaco	13			Montefiascone	4
9.	Tivoli	Arsoli	11	24.	Rocciglione	Rocciglione	4
		Tivoli	10			Sutri	4
10.	Civitavecchia	Civitavecchia	4	25.	Toscanello	Toscanello	5
		Corneto	3			Valentano	6
11.	Alatri	Manziana	2	26.	Viterbo	Vetralla	4
		Alatri	3			Viterbo	9
12.	Anagnini	Guarcino	7	Visto, il Ministro delle Finanze			
		Anagni	3				
13.	Ferentino	Paliano	3	<i>Q. Sella</i>			
		Ferentino	3				
14.	Frosinone	Ceccano	5				
		Coprano	4				
		Frosinone	3				
		Vallecorsa	3				

Il N. 6048 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 26 ottobre 1870, n. 5977, con cui il Governo del Re ha promulgato nella provincia di Roma i titoli III, IV, V della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Ritenuta la convenienza di promuovere in quella provincia l'istruzione nautica e tecnica di secondo grado;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il titolo IV della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sulla pubblica istruzione, nella parte che riguarda l'istruzione tecnica di secondo grado, viene estesa nella provincia di Roma, alle scuole nautiche ed agli istituti di marina mercantile.

Entreranno in vigore nella stessa provincia i Regi decreti 11 febbraio e 22 novembre 1866, e 17 ottobre 1869, sugli insegnamenti di marineria mercantile e il regolamento sull'istruzione industriale e professionale approvato con Regio decreto 18 ottobre 1865, n. MDCXXII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Castagnola.

Il Numero 6056 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Nostro decreto in data del 10 dicembre 1865, num. 2640, contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio, sarà pubblicato ed avrà esecuzione nella provincia romana contemporaneamente al detto Codice in tutto ciò che sia alla medesima applicabile.

Alla data 1. gennaio 1866 indicata in alcuni articoli dello stesso decreto s'intenderà sostituita la data 1. aprile 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 1. dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

M. Raeli

Il N. 6058 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti del 9 ottobre, n. 5908, e 27 novembre 1870, n. 6033;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicate e andranno in vigore nella provincia di Roma a cominciare dal 1 aprile 1871 le seguenti leggi e decreti relativi alle tasse sugli affari, e cioè:

A. — Tasse di registro.

Decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121.

Decreto Reale 18 agosto 1866, n. 3186.

B. — Tasse di bollo

Decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3122.

Decreto Reale 18 agosto 1866, n. 3187.

C. — Tasse sulle assicurazioni e sulle Società straniere.

Legge 21 aprile 1862, n. 588.

Decreto Reale 4 maggio 1862, n. 597.

D. — Tasse sui redditi di manomorta.

Legge 21 aprile 1862, n. 587.

Decreto Reale 4 maggio 1862, n. 597.

E. — Tasse ipotecarie e disposizioni sugli uffici delle ipoteche.

Legge 6 maggio 1862, n. 593.

Decreto Reale 6 maggio 1862, n. 594.

Legge 11 maggio 1865, n. 2276, per i soli articoli 10 e 11.

Legge 28 dicembre 1867, n. 4137.

F. — Tassa sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi.

Legge 26 luglio 1868, n. 4520.

Decreto Reale 18 agosto 1868, n. 4539.

Legge 13 novembre 1857, n. 2539.

Decreto Reale 28 giugno 1866, n. 3021.

Legge 17 maggio 1866, n. 2933.

G. — Tassa sulle carte da giuoco.

Legge 21 settembre 1862, n. 965.

Decreto Reale 21 settembre 1862, n. 966.

H. — Disposizioni modificative.

Legge 19 luglio 1868, n. 4480.

Decreto Reale 15 ottobre 1868, n. 4650.

Legge 11 agosto 1870, n. 5784, Allegato M.

Decreto Reale 25 novembre 1870, n. 6057.

Art. 2. Coll'attivazione delle leggi e dei decreti, di che nel precedente articolo, s'intenderanno abrogate tutte le leggi e disposizioni riguardanti le tasse di registro, bollo, ipoteche e le altre congeneri che sono attualmente in vigore in detta provincia.

Sono però eccettuate le disposizioni relative all'archiviazione degli atti e contratti, in ordine alle quali nulla è per ora innovato.

Art. 3. All'articolo 15² del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3122, è sostituita per la provincia suddetta la seguente disposizione:

« Gli atti contratti e le sentenze anteriori al 1 aprile 1871, e che per leggi precedenti erano soggetti a registrazione in un termine fisso saranno registrati colle tasse, ed occorrendo, colle penali stabilite dalle leggi medesime. »

Art. 4. Il cambio della carta bollata da eseguirsi giusta le disposizioni del decreto 18 agosto 1866, n. 3187, dovrà effettuarsi nella provincia romana entro due mesi dall'attivazione del decreto medesimo.

Art. 5. Il Nostro Ministro delle Finanze provvederà all'unificazione nella suddetta provincia del servizio, delle ispezioni e degli uffici del bollo, del registro e delle ipoteche, giusta gli ordinamenti in vigore nelle altre parti del Regno.

Esso provvederà parimente affinché colle stesse norme in vigore nelle altre parti del Regno sia eseguita dagli uffici del registro, oltre altra riscossione delle tasse sugli affari quella ancora delle rendite e dei crediti del Demanio dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze li 27 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Quintino Sella

Relazione a S. M. in udienza del 27 novembre 1870 sul decreto per la reintegrazione degli impiegati civili di Roma e provincie romane, che hanno perduto l'impiego per causa politica.

Sire,

Il Magnanimo Vostro Padre e Predecessore Re Carlo Alberto, con decreto 14 ottobre 1848, provvide a che fossero reintegrati nei loro gradi, all'effetto di essere ammessi alla pensione di ritiro, gl'impiegati

delle provincie sarde, che dal 1. gennaio 1821 erano stati privati del loro impiego per fatti politici.

Liberata la Lombardia dal dominio straniero, il Vostro paterno cuore si sentì commosso per la classe di quegli impiegati che perdettero le loro cariche per l'irrefrenabile impulso della indipendenza del paese, e con decreto 9 agosto 1859 estendeste a detta classe d'impiegati le benefiche disposizioni del decreto 14 ottobre 1848.

Il dittatore delle provincie modenesi e parmensi, e governatore delle Romagne, Farini, seguendo l'esempio della Monarchia costituzionale di Vostra Augusta Casa, coi decreti 4 ottobre ed 11 novembre, applicò le suddette norme di riparazione agli impiegati compromessi politici nelle provincie di Modena, Parma e delle Romagne; ed il Regio commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria, conte Pepoli, diede identiche disposizioni col decreto 26 settembre 1860 per gl'impiegati che in queste provincie furono rimossi dai loro impieghi dal caduto governo pontificio in pena di sensi e fatti patriottici dal 1 gennaio 1821.

Anche il generale Garibaldi, come dittatore dell'Italia meridionale, con decreto 16 settembre 1860, provvide alla sorte degli impiegati stati dimessi dal Governo borbonico nelle provincie napoletane per fatti politici; ma poichè con questo decreto non si accennava che agli impiegati destituiti dal 1848, il Vostro luogotenente generale Farini, col decreto 28 dicembre 1860, vi supplì chiamando a questa riparazione, in analogia al citato decreto 14 ottobre 1848, anche gl'impiegati privati dei loro impieghi per la causa della libertà dall'abolizione della Costituzione del 1820, cioè dal 21 marzo 1821.

Tutte queste disposizioni furono mantenute, e si trovano tuttora in vigore per l'articolo 42 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed anzi siccome per gli impiegati compromessi politici delle Marche, della Toscana e delle provincie di Sicilia non erasi emanato consimile provvedimento, collo stesso articolo 42, il decreto Pepoli, 26 settembre 1860, fu esteso alle Marche ed alla Toscana, e quello di Garibaldi del 16 settembre 1860 alle provincie siciliane.

Aggregate in seguito al Regno le provincie venete e quella di Mantova, volle V. M. che gli impiegati civili, che ivi soffersero per causa della libertà, godessero gli stessi benefici di quelli delle altre provincie, emanando il decreto 4 novembre 1866, n. 3301.

Sire, mercè il decreto 9 ottobre p. p., numero 5903, ora l'Italia è compiuta, Roma e le provincie romane fanno parte integrante del Regno. Anche in quella città, in quelle provincie sonvi impiegati che per la sacra causa della indipendenza nazionale, per avere cooperato alla unità d'Italia ebbero a soffrire dal Governo papale la perdita dei propri gradi ed impieghi. Cotesti benemeriti cittadini hanno diritto anch'essi ad una riparazione; il cuore di V. M. certamente li vorrà compartecipare degli stessi benefici, già concessi ai compromessi politici delle altre provincie del Regno.

Interprete quindi dei vostri benevoli sentimenti, e seguendo le norme già tracciate nei precitati decreti, il riferente Ministro proporebbe le disposizioni di cui nel decreto che ha l'onore di sottoporre a Vostra Maestà per l'augusta Sua firma.

Il N. 6059 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 9 ottobre scorso, col quale fu stabilito che Roma e le provincie romane fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Visto l'articolo 82 dello statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 42 della legge 14 aprile 1854, n. 1731;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli impiegati civili di ogni ordine, i quali perdettero per causa politica l'impiego sotto il

cessato Governo Pontificio, e non ripresero servizio sotto lo stesso Governo, alle loro vedove, ed ai loro figli, sono estesi gli articoli primo e secondo del decreto 26 settembre 1860, pubblicato nell' Umbria su questa materia.

Art. 2. Le pensioni da assegnarsi decorreranno dal suddetto giorno 9. ottobre scorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

PER ROMA E LE PROVINCE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9. Ottobre 1870. N. 5906.

Visto l'esito degli esami di ammissione alla classe prima del Ginnasio e al primo corso della scuola tecnica governativa in Roma;

Considerato che un numero molto notevole degli esaminati fu rilevato mancante delle cognizioni necessarie per essere accolto nei due istituti sopraindicati;

Considerata l'opportunità di provvedere per questo primo anno anche con mezzi straordinari alla loro preparazione;

Decreta

È istituito per l'anno scolastico 1870-71. nel locale del Liceo ginnasio *Ennio Quirino Visconti* un corso preparatorio al Ginnasio e alla scuola tecnica, diviso in due sezioni.

Il Luogotenente del Re
ALFONSO LAMARMORA.

Parte non Ufficiale

Quest'oggi alle ore 3 pomeridiane nell'aula massima del nuovo Regio Liceo *Ennio Quirino Visconti* ha avuto luogo la solenne inaugurazione del liceo stesso. Presiedeva a questa S. E. il generale Lamarmora Luogotenente del Re unitamente ai signori Consiglieri di Luogotenenza. Il discorso inaugurale è stato letto dal sig. Conte prof. Gnoli.

Per ritardo di comunicazione avuta pubbliciamo oggi la seguente notificazione della Giunta Municipale di Roma emanata in data del 25 novembre 1870:

La Giunta Municipale, nello scopo di provvedere alla pubblica nettezza, all'igiene, al decoro della città, confermando tutte le disposizioni e le sanzioni penali già stabilite nelle Leggi anteriormente pubblicate,

Ordina

1. È assolutamente vietato, tanto di giorno che di notte qualunque gettito sulle pubbliche vie; non che qualunque imbrattamento di fontane, o ingombro nei pubblici lavatoi, e sugli imbocchi delle chiaviche.

2. È parimenti vietato di tenere le biancherie, e i panni lavati al di fuori delle finestre sovrastanti qualunque piazza, via, o vicolo; e di distendere sul suolo stradale tele, drappi, stuoie e cose simili.

Da questa disposizione sono per ora eccettuati i soli vicoli dei rioni Monti, Regola, Trastevere, Ripa e Borgo: e le parti tuttavia disabitate della città.

3. È pure proibito ai negozianti di qualunque genere, e agli esercenti arti singolarmente meccaniche di occupare benchè in minima parte il suolo stradale anche intorno ai loro fondachi, magazzini e botteghe, sia per lavorarvi, sia per esporvi manufatti od oggetti del loro negozio.

Sarà provveduto ai merciaiuoli ambulanti con speciali permessi in località stabilite, e previo il pagamento della tassa di posteggio.

4. La vendita del pesce fresco è permessa unicamente sulle pietre allagate nelle due pescherie di

S. Angelo e delle Coppelle, ovvero in quelle botteghe, che dietro verifica dell'Autorità comunale, presentino i necessari requisiti in rapporto alla decenza ed igiene pubblica.

I venditori ambulanti di tal genere non potranno far piazza in alcun luogo, ma dovranno solamente fermarsi il tempo strettamente necessario alle singole contrattazioni o vendite.

5. Ai macellai, pizzicagnoli, norcini, trippaiuoli, ed abbacchiali, non è permesso tenere esposte al pubblico fuori delle botteghe le carni e le interiora degli animali mattati, eccetto nei luoghi per ora stabiliti al pubblico mercato.

6. Le carrozze, i carretti e ogni maniera di veicoli non possono lasciarsi staccati sulle pubbliche vie nè per esser lavati, nè per qualunque altro motivo.

Nessuna bestia da sella da tiro e da soma può esservi parimenti lasciata senza conduttore.

7. Non è tollerato nell'interno abitato della città, il transito di barrozze o di altri rotabili tirati da buoi o bufali. Que' trasporti, pei quali l'uso di queste bestie si riconosca necessario, potranno aver luogo solamente dietro speciali permessi rilasciati dall'Autorità Comunale colle norme e nelle ore che verranno stabilite volta per volta.

8. I conduttori dei carretti, e altri veicoli di tal fatta dovranno nell'interno abitato della Città condurre a mano le loro bestie da tiro.

Da questa disposizione si eccettuano provvisoriamente, e fino a nuovo ordine, i mugnai, i lattaroli, e i così detti *porta-spese* di Campagna.

9. I medesimi conduttori non potranno fermarsi per le pubbliche vie se non il tempo strettamente necessario al carico o allo scarico.

In quelle strade però in cui da questa sosta venga impedita la regolare circolazione non si ammette fermata di sorta, ma il carico o lo scarico dovrà eseguirsi nella piazza o largo più vicino.

10. È pure proibito lo *scossonare* e portare cavalli di prima doma attaccati allo sterzo, od altro carro all'uopo entro l'abitato della Città.

11. Le vetture di Piazza debbono situarsi nelle stazioni già determinate e coll'ordine prescritto nella Legge pubblicata in Roma il 7 settembre 1867; la quale resta in pieno vigore sino alla pubblicazione di altro apposito regolamento.

Quanto è disposto nella presente notificazione è affidato per la rigorosa esecuzione alle Guardie Municipali.

Dal Campidoglio li 25 novembre 1870

Il Presidente della Giunta Municipale

F. Pallavicini

La stessa Giunta Municipale di Roma ha pubblicato in data del 29. Nov. il seguente avviso:

Per norma di quei genitori che vorranno inviare i loro figliuoli alle Scuole Elementari Municipali che si vengono istituendo ne' vari rami della Città, si pubblicano qui appresso i Titoli I, II, ed VIII del Regolamento per le scuole suddette, che più specialmente trattano della distribuzione e del carattere dell'insegnamento, non meno che della Scolaresca.

TITOLO I.

Distribuzione dell'insegnamento elementare

Art. 1.° L'insegnamento primario che la legge dello Stato lascia a cura del Municipio, pel Comune di Roma comprenderà le Scuole diurne per ambo i sessi, le Scuole serali e festive pei fanciulli o per gli adulti, le Scuole festive per le adulte, le Scuole di disegno elementare.

Art. 2.° Le Scuole diurne impartiranno l'istruzione a norma dei programmi governativi e con quelle modalità che il presente regolamento e l'autorità municipale preciseranno.

Per le altre Scuole verranno redatti ed approvati regolamenti speciali

Art. 3.° L'insegnamento elementare sarà distribuito in quattro classi che potranno suddividersi in sezioni, quando la molteplicità degli allievi lo richieda; e che qualche volta potranno essere riunite quando lo scarso numero degli scolari lo consigli.

Art. 4.° Non potranno ammettersi fanciulli che

non abbiano l'età di 5 anni compiuti, nè che abbiano superato l'undecimo.

Art. 5.° Le due classi inferiori maschili saranno di preferenza affidate a maestre, come tutte le classi femminili; le altre classi maschili saranno affidate a maestri.

Art. 6. Le Scuole, ed il numero di classi occorrente in ciascuna Scuola saranno dal Municipio istituite quando e dove il bisogno della popolazione lo richieda.

Art. 7. Le somministrazioni degli oggetti scolastici ad uso degli alunni, tranne l'inchiostro, non verranno fatte dal Municipio se non nel caso di comprovata povertà della famiglia.

Art. 8. Il presente regolamento è più specialmente approvato per le Scuole diurne, ma tutte le altre Scuole dovranno riportarsi ad esso per tutte quelle parti nelle quali sarà possibile farlo, e salvo disposizioni speciali.

TITOLO II.

Del carattere dell'insegnamento

Art. 9. L'istruzione che s'imparte nelle Scuole Elementari del Comune dovrà essere eminentemente educativa e di carattere militare; cioè nelle Scuole comunali, nell'istruire l'intelletto dei fanciulli si dovrà aver sempre cura di educarne il cuore, e crescerli buoni cittadini col sentimento della propria dignità, dell'altrui rispetto, dello spirito d'ordine e di subordinazione alla legge ed a chi la rappresenta.

Art. 10. Fra gli allievi non dovrà regnare che l'aristocrazia del merito, avvezzandoli a rispettarsi reciprocamente non in ragione della condizione sociale, ma in ragione della loro abilità, soprattutto per quello che è frutto della fatica e dell'assiduità.

Art. 11. Dopo l'educazione morale si dovrà avere speciale premura della buona educazione fisica dei fanciulli, alternando gli esercizi del corpo con quelli dello studio.

Art. 12. Fino a che il Municipio non avrà locali addetti agli esercizi ginnastici propriamente detti, si provvederà agli esercizi del corpo facendo eseguire nella Scuola i movimenti elementari della ginnastica e quelli per isquadra, o con passeggiate, secondo ciò che meglio si potrà combinare.

Art. 13. L'insegnamento non potrà durare più di due ore di seguito; dopo di che dovrà susseguire un'ora di esercizi o di ricreazioni.

Art. 14. L'insegnamento stesso dovrà essere così alternato che ogni giorno debbano essere impiegate due ore nella redazione di un compito nella Scuola; di questi lavori sarà essenzialmente tenuto conto per valutare il profitto scolastico ed il merito dell'allievo.

Art. 15. Tutto l'insegnamento dovrà essere essenzialmente diretto a sviluppare il ragionamento dell'allievo. Gli esercizi mnemonici non dovranno essere curati che quanto occorre a mantener desta questa facoltà nei fanciulli, procurando di arricchire la loro memoria più di utili nozioni e begli esempi che d'indigeste ed infedeli regole.

TITOLO VIII.

Della Scolaresca

Art. 91. I fanciulli, e le fanciulle, per essere ammessi nelle Scuole Elementari del Comune, dovranno aver raggiunta l'età di anni cinque, e non aver compiuti anni dodici. Da questa regola si eccettuano quelli provenienti con regolari attestati da Scuole pubbliche di altri Municipi del Regno e quelli sui quali si tratta di condurre a termine l'istruzione elementare nelle classi superiori.

Art. 92. Gli allievi che si presentano nuovi per essere ammessi alle Scuole dovranno esservi accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, e chiederne l'iscrizione al Direttore somministrando le indicazioni annotate nei registri di iscrizione. Perchè i fanciulli vi sieno ammessi occorrerà presentare per essi la fede di nascita ed il certificato di subita vaccinazione del vaiuolo.

Art. 93. I genitori, o chi ne fa le veci, in questa occasione dichiareranno se vogliono che l'allievo riceva l'insegnamento religioso cattolico nel modo indicato dal Regolamento. Lo stesso praticeranno i

genitori, o chi ne fa le veci, degli alunni accattolici, qualora vogliano che essi ricevano l'insegnamento religioso del loro rispettivo culto.

Art. 94. Gli allievi e le loro famiglie dovranno sottomettersi ai regolamenti e disposizioni che il Municipio ed i suoi funzionari crederanno di imporre nell'interesse dell'istruzione.

Art. 95. L'allievo che si presenta nuovo al principio dell'anno verrà esaminato dai Maestri, o dal Direttore, e verrà iscritto nella Classe di cui è capace, senza che i parenti possano pretendere che sia accettato in un'altra classe.

Art. 96. Se l'allievo viene presentato ad anno incominciato, non verrà ammesso nella classe di cui è capace se non nel caso che possa mettersi utilmente in corso colla classe stessa. In caso contrario sarà accettato alla classe immediatamente inferiore, nella quale però non potrà concorrere ai premi.

Art. 97. Lo stesso si dica quando al principio d'anno si ripresenta un allievo od allieva che l'anno antecedente abbia dovuto interrompere il corso per malattia o per qualunque altro motivo.

Art. 98. Gli allievi ed allieve dovranno sempre presentarsi alla Scuola colla persona e gli abiti ben netti, ed in caso contrario ne sarà fatto richiamo ai parenti, e perdurando tale mancanza, i fanciulli potranno anche essere rimandati.

Art. 99. Gli allievi dovranno essere forniti del materiale scolastico (libri quaderno penne ecc.) prescritti per la classe cui appartengono. La mancanza d'esso promuoverà il richiamo alla famiglia; la mancanza perdurante potrà essere causa di esclusione dalla Scuola. La dimenticanza fa carico all'allievo.

Art. 100. Le assenze od i ritardi alla scuola dovranno volta per volta essere giustificati dai parenti, o da chi per essi, personalmente o per iscritto al Direttore della Scuola.

Art. 101. Le assenze od i ritardi non giustificati saranno dapprima denunziati alle famiglie e messi a carico degli allievi; in caso di recidive potranno essere causa di esclusione dalla scuola.

Art. 102. Dovranno essere immediatamente rimandati fanciulli o le fanciulle affette da malattie schifose od appiccaticce.

Art. 103. Saranno pure ragioni per escludere gli alunni della scuola l'incorreggibilità di carattere ed inclinazioni che importino un grande disturbo alla scuola stessa.

Art. 104. Saranno punite coll' ammonizione privata del Maestro, coll' ammonizione pubblica in iscuola del medesimo, colla privazione degli esercizi ginnastici e della ricreazione, con i punti di demerito, coll' ammonizione privata del Direttore e dell' ispettore, e con quella pubblica in presenza di tutta la scolarezza, la negligenza abituale nell' adempimento dei doveri scolastici, l' incompetezza, il disturbo e il cattivo esempio nella scuola e fuori della medesima. Le punizioni corporali d' ogni sorta sono assolutamente proibite sotto pena di espulsione del Maestro che le applica.

Art. 105. Il numero degli allievi da accettarsi in ogni classe è determinato dalla Deputazione secondo la capacità delle sale.

Art. 106. Le accettazioni si fanno secondo l'ordine delle iscrizioni.

È peraltro riservata alla Giunta la facoltà di preferire fanciulli privi dell' assistenza del padre e della madre, purchè abbiano l'età prescritta.

Art. 107. Tutti gli alunni dovranno seguire i corsi sino alla fine dell' anno scolastico. Quelli che lasceranno le scuole prima di questo termine senza legittima causa, tralasciando d' intervenire per otto giorni consecutivi, potranno perdere, a giudizio della Deputazione, il diritto di prender parte all' esame e di conservare il loro posto nell' anno successivo.

Art. 108. Chi è espulso da una scuola non può più essere riammesso nè in quella, nè in altra diversa senza il consenso della Deputazione. Chi fu escluso per le mancanze indicate nell' articolo precedente, dovrà sottoporri ad una nuova ammissione all'epoca stabilita dal presente Regolamento.

Art. 109. Tutti i fanciulli e fanciulle che hanno frequentate le Scuole negli anni precedenti, sono

tenuti ad iscriversi all'epoca dell' ammissione se non vogliono perdere il loro posto.

Art. 110. L' esame finale di corso combinato con i punti di merito guadagnati lungo l' anno, nei modi che saranno detti nel presente Regolamento, servirà all' allievo pel Concorso ai premi e per la promozione di classe.

Saranno ritenuti tutti coloro che non abbiano a questo modo riportato almeno sei punti su dieci in ciascuna materia.

Art. 111. Nella seconda quindicina d' ottobre potranno ripresentarsi all' esame coloro che fossero stati ritenuti nell' esame finale di corso, purchè allora non abbiano avuto meno di cinque in grammatica o composizione ed in aritmetica nel qual caso saranno senz' altro tenuti a ripetere l' anno, come pure vi saranno obbligati coloro che in quest' esame di riparazione non riportassero almeno sei punti su dieci in ciascuna materia.

Dal Campidoglio li 29 novembre 1870.

Il Presidente della Giunta Municipale
F. Pallavicini

Notizie Italiane

— Dalla Gazzetta Ufficiale del Regno:

La seduta Reale per la riapertura del Parlamento Nazionale avrà luogo il dì 5 corrente dicembre nella sala del Palazzo Vecchio detta dei Cinquecento alle ore 11 antemeridiane.

Non si potrà accedere alle tribune, tanto pubbliche quanto riservate, che un' ora prima della sovraindicata, e per aver ingresso in queste ultime, occorreranno biglietti distribuiti specialmente per la seduta d' inaugurazione.

Si annunzia ai signori senatori del Regno e deputati al Parlamento Nazionale che dagli uffici di questura del Senato e della Camera saranno loro distribuiti, secondo il consueto, i viglietti personali d' ingresso all' aula in cui sarà inaugurata da S. M. la nuova sessione parlamentare.

Gli altri biglietti per la Reale seduta, spettanti ai signori senatori e deputati, si distribuiranno dalla Questura delle rispettive Camere a cominciare dal pomeriggio di sabato prossimo, 3 corrente dicembre.

— Giungono continuamente al Ministero dell' Interno domande di biglietti per assistere il giorno 5 corrente alla seduta Reale d' inaugurazione della nuova sessione parlamentare.

Il Ministero dell' Interno previene che trovandosi nell' impossibilità di accogliere tali domande per essere già completamente esaurito il numero dei biglietti disponibili.

— La Deputazione inviata dalle Cortes costituenti della Spagna ad offrire a S. A. R. il Principe Amedeo duca d' Aosta, la corona di Spagna, giunta a Genova il 30 scorso novembre, parte da quella città domani 3 corrente dicembre alle ore 12 05 antimeridiane e giungerà in Firenze alle ore una pomeridiana dello stesso giorno 3 dicembre.

Il treno che porta la Deputazione si formerà alle stazioni di Alessandria, Bologna e Pistoia, ove le saranno resi gli onori civili e militari.

Al suo arrivo in Firenze la Deputazione sarà ricevuta alla stazione dalle Autorità civili e militari.

La Guardia Nazionale e la Truppa del presidio, schierate lungo lo stradale che percorrerà la Deputazione per recarsi all' Albergo della Città (Hôtel de la Ville), le renderanno gli onori.

Un distaccamento della Guardia Nazionale ed uno di Truppa, comandati dai rispettivi Ufficiali, faranno la guardia d' onore all' Albergo, e forniranno ciascuno una sentinella dinanzi al portone.

Domenica alle ore 11 antimeridiane avrà luogo il solenne ricevimento al R. Palazzo.

La Guardia Nazionale e la Truppa saranno sotto le armi lungo lo stradale da percorrersi dalla Deputazione, e renderanno gli onori.

Durante il ricevimento saranno fatte le salve di onore con 80 colpi di cannone.

Uno squadrone di cavalleria scorterà la Deputazione tanto all' andata quanto al ritorno dal Real Palazzo.

Alle 6 pom. S. M. accoglierà ad un pranzo di gala a Corte la Deputazione.

Martedì 6 avrà luogo al teatro della Pergola uno spettacolo di gala.

— Dal cav. Vitaliano Fumagalli furono versate lire 500 nella Cassa della Commissione per i soldati feriti nell' agro romano.

— Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre si legge:

Con decreto del 1° corrente dicembre S. M. sopra proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri costituiva l' ufficio di presidenza del Senato del Regno per la nuova sessione parlamentare nominando

Presidente:

Fardella di Torrea S. E. marchese Vincenzo. cav. dell' Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Vice-Presidenti:

Marzucchi comm. Celso, senatore del Regno; D' Afflitto di Monte Falcone marchese Rodolfo, senatore del Regno;

Vigliani S. E. comm. Paolo Onorato, senatore del Regno;

Mamiani conte Terenzio, senatore del Regno.

— La Nazione ha quanto appresso:

Il Prefetto di Palazzo gran Maestro delle cerimonie, a nome di Sua Maestà invitava il Sindaco e la Giunta comunale di Firenze a volere assistere al ricevimento della Deputazione che avrà luogo a Palazzo Pitti domenica a ore 11 antimeridiane.

La Deputazione Provinciale e il suo presidente senatore Montezemolo Prefetto di Firenze partono questa mattina col treno diretto delle 10 e 1/2, per recarsi a Pistoia ad incontrare la Deputazione Spagnuola, e retrocedere poi con essa alla volta di Firenze.

La difficoltà di riunire un gran numero d' invitati in una delle sale del Casino Borghese indusse ultimamente il Municipio a pregare il Principe Don Tommaso Corsini e Don Lorenzo de' Principi Corsini Marchese di Tresana a voler permettere che il banchetto offerto alla Deputazione spagnuola dal Municipio avesse luogo nello splendido appartamento del palazzo situato nel Lung' Arno Corsini.

Avendo i Principi di buon grado annuito, il pranzo verrà dato nel gran salone di quel palazzo in uno dei primi giorni dell' entrante settimana.

— Dalla Gazzetta del Popolo di Firenze:

Domattina è atteso in Firenze S. A. R. il principe Umberto. Il Duca d' Aosta non arriverà che domani sera col principe di Carignano.

— Dall' Opinione:

Ecco il programma delle feste che avranno luogo per l' arrivo della Deputazione spagnuola:

La sera di sabato pranzo all' Hotel de Ville offerto dal ministro di Spagna.

Domenica, solenne ricevimento a Pitti e pranzo a Corte.

Martedì, rappresentazione di gala alla Pergola.

Mercoledì, pranzo offerto dal municipio.

La Deputazione ripartirà giovedì per Genova, dove s' imbarcherà per la Spagna.

— Il Sindaco di Firenze ha pubblicato il seguente proclama agli Ufficiali, Sott' Ufficiali, Caporali e Militi della Guardia Nazionale:

Due grandi solennità stanno per compiersi in questa città: per le quali voi sarete chiamati a straordinario servizio.

Una eletta Deputazione verrà sabato prossimo a recare a S. A. R. il Duca D' Aosta i voti del popolo spagnuolo che lo ha acclamato Re di Spagna, e sarà ricevuta solennemente nella successiva domenica dalla Maestà dell' Augusto Re nostro.

Nel prossimo lunedì la nuova Sessione legislativa, nella quale siederanno per la prima volta i deputati romani, sarà aperta da S. M. il Re.

Or non è molto voi accorreste numerosi all' appello che vi venne fatto per onorare la Deputazione che recò al nostro Augusto Sovrano il plebiscito delle provincie romane, e ogniquale volta foste chiamati in occasione che la M. S. inaugurava la sessione del Parlamento nazionale, non mancaste al vostro dovere. Io mi rivolgo però fiducioso al vostro zelo, al

vo-tro patriottismo, certo che accorrete numerosi nelle imminenti occasioni.

Ufficiali, Sott'Ufficiali, Caporali e Militi!

Quando io vi ho detta la mia parola, ebbi sempre la soddisfazione di vederla ascoltata, date anche questa volta novella prova di devozione e di affetto alla Augusta Famiglia di Savoia, e di interessamento per le nostre libere istituzioni.

Dal Palazzo Municipale di Firenze
Il 1 dicembre 1870.

Il ff. di Sindaco
U. Peruzzi.

— Leggiamo nella stessa Opinione di oggi:

Gli onorevoli ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per coordinare al nuovo progetto di Codice penale da presentarsi prossimamente alla Camera dei deputati la legge sulla pubblica sicurezza e il Codice sanitario, hanno nominato una Commissione composta del comm. Lorenzo Eula, presidente, del comm. Filippo Ambrosoli, del cav. Augusto De Filippis, del cav. Breganze, del cav. Ponticelli e dell'avv. Federico Criscuolo con le funzioni di segretario.

Dispacci Telegrafici

(Agenzia Stefani)

GENOVA 2. — La Commissione delle Cortes Spagnole partirà col convoglio Reale 5 minuti dopo mezzanotte, accompagnata dalla deputazione della Real Casa, dal Segretario della Legazione Spagnuola, dal Console di Genova e dal Console onorario d'Italia. — Giungerà a Firenze domani all'una pomeridiana.

VIENNA 2. — La *New Presse* dice che la Russia iniziò tentativi d'accomodamento colla Porta per una conferenza, onde potere fare le proposte di revisione del trattato. Ignatieff propose quale compenso per la rinuncia addizionale al trattato di Parigi una garanzia del territorio Ottomano.

Lettere da Pesth dicono, che Beust rispose all'interpellanza di Giskra di darsi cura di mantenere le relazioni amichevoli con la Germania, e di astenersi dall'immischiarsi nell'opera di unificazione della Germania.

TOURS 2. — (Ufficiale) L'armata della Loira incominciò ieri un movimento generale concertato il 30 a sera in seguito d'istruzioni del ministero della guerra. Il principio di questa operazione fu favorevole. Un dispaccio del generale Chauzy, comandante il 16° corpo, datato da Patay a sera dice: Il sedicesimo corpo abbandonò la posizione alle ore 10. La prima divisione trovò sulla sinistra il nemico fortemente collocato fra Guillonville e Termiméy. Il combattimento durò da mezzodì alle 6 della sera. La prima divisione, malgrado l'energica resistenza di 50 mila tra fanteria e cavalleria, e 30 a 50 cannoni, impadronissi successivamente delle prime posizioni del nemico e quindi di Bonneville, Faverolles, Villoperu (?) ove stanotte bivaccammo. Dappertutto le nostre truppe attaccarono il nemico con uno slancio irresistibile. I prussiani venivano sloggiati dai villaggi a baionetta. La nostra artiglieria dimostrò una audacia, ed una precisione che non saprei abbastanza lodare. Sembra che le nostre perdite non siano serie. Quelle del nemico sono considerevoli, Vansi raccogliendo prigionieri, fra cui parecchi ufficiali. L'onore di questa gior-

nata appartiene all'ammiraglio, Jourguiberry. Il nemico ritrossi alla direzione di Lorquy, Cheneau e Cambrai. Io feci conoscere ai miei soldati la grande notizia della sortita di Parigi.

LONDRA 1. — Rendita inglese 91 1/8 ex coupons. Italiana 58 1/2 Ferrovie Lombarde 14 9/16. Turco 43 3/8.

MARSIGLIA 2. — Rendita francese 55; italiana 55, 50; Prestito Nazionale 436, 25; Ferrovie Austriache 780.

LIONE 2. — Rendita francese 53, 50; italiana 55, 70; Austriache 770; Prestito nazionale 439, PEST 2. — L'ambasciatore Russo Novikoff, annunziò ieri essere arrivata la comunicazione del suo governo, il cui contenuto è conciliante.

Beust partirà oggi per Vienna.

VARSAVIA 1. — Le perdite francesi nella sortita fallita ieri sono assai considerevoli. I francesi chiesero un armistizio di parecchie ore per seppellire i morti. Le perdite dei Wurtemberghesi sono 40 ufficiali, 800 uomini. La brigata Dutrossel del 2° corpo perdette 2 ufficiali e circa 70 soldati. Le perdite Sassoni non sono ancora constatate. Il nemico oggi è completamente tranquillo.

LONDRA 2. — Rendita Inglese 91, 3/4; Italiana 55, 1/4; Ferrovie Lombarde 14 1/2; Tabacchi 86; Turco 44, 1/4; cambio Berlino 627.

BERLINO 2. — Il Consiglio federale accettò all'unanimità la convenzione colla Baviera.

Un'ordine del giorno del principe Federico Carlo, prescrive che siano usati severissimi rigori coi franchi tiratori.

A Strasburgo si sono scoperte segrete comunicazioni postali con Tours.

Macmahon arrivò a Wiesbaden.

VIENNA 2. — L'Imperatore è atteso domenica.

PIETROBURGO 1. — Il *Giornale Ufficiale* pubblica la risposta di Gortschakoff alla nota dell'Inghilterra. La risposta deplora che Granville abbia disapprovato specialmente la forma della comunicazione Russa; dice che la domanda della Russia non è una minaccia alla pace. Il gabinetto Imperiale non progettò mai di distruggere tutto intero il trattato; dichiara che la Russia è pronta a partecipare ad ogni deliberazione che tenda a consolidare la pace in oriente, essa desidera un accordo tra i due governi nell'interesse dei rispettivi paesi e pel mantenimento della pace generale.

VIENNA 2. — Novikoff parte stasera per Pest. Dicesi che vada a comunicare a Beust la risposta russa alla nota Austriaca.

La partecipazione della Francia alla conferenza per l'affare del Mur Nero è sicura. La Francia avrebbe indicato Vienna come luogo di riunione, ma l'Austria propose Londra, come definitivamente prescelta.

La *Neue Presse* dice che l'Inghilterra informò la Porta di essere disposta a rivedere il trattato di Parigi.

BRUXELLES 2. — Una corrispondenza di Londra all'*Independance* pretende conoscere il trattato d'alleanza conchiuso lo scorso luglio tra la Russia e la Prussia.

VARSAVIA 2. — È scoppiato il colera.

PEST 2. — Nella seduta della commissione del bilancio della delegazione ungherese, Beust, Kuhn, e Andrassy dichiararono che la situazione militare è molto soddisfacente, ma che la situazione politica è seria; però non dà alcun motivo di grandi timori.

STUTTGARD 2. — Le perdite della divisione Wurtemberghese nel combattimento del 30

non ascensero che ad 8 ufficiali, 400 soldati morti, 32 ufficiali, e 600 soldati feriti.

TOURS 2. — Un decreto mette all'ordine del giorno dell'armata la 1ª divisione, il 16° corpo ed il suo capo Jaurguiberry, per la intrepidezza ed il sangue freddo nella giornata del 1.º dec. Chauzy è nominato grande ufficiale della legione d'onore. Il 16° corpo è dichiarato benemerito della patria. Cambriels è nominato comandante del campo d'istruzione di Bordeaux.

Un ordine del giorno di Paladine dice, che Parigi ruppe le linee prussiane. Ducrot alla testa della sua armata marcia verso noi, marciamo noi pure verso di lui collo slancio di cui l'armata di Parigi dà l'esempio.

Lettere di Parigi del 30 nov. recano il decreto che proibisce ai giornali di pubblicare le notizie militari. Sono eccezzuate quelle del governo. Un decreto ordina che si requisiscano a nome del governo le carni di porco salate, e le derrate esistenti presso i salsicciari.

I rapporti militari constatano che le operazioni offensive furono incominciate la sera del 28 da un forte cannoneggiamento. La mattina del 29 fecesi una forte ricognizione fra Bugenval e le alture di Boispreau. — Vinoy fece un movimento in avanti contro Hay, e la Stazione di Choisy-Leroi, impadronissi di quest'ultima posizione. Il nemico fu sorpreso a Choisy, e ritrossi in disordine a Hay. Le truppe francesi penetrate nelle linee nemiche ebbero l'ordine di non spingersi in avanti, essendo tale il piano dei capi. I prussiani ebbero in questo affare grandi perdite. — Nella penisola di Genevillay i francesi sloggiarono il nemico ed occuparono le isole Marante e Port-aux-Anglais.

PARIGI 30. — Rendita francese 53, 65; prestito 54, 80; Italiano 54, 50.

FIRENZE 3. — Contanti fine 58,85, 58,80; 21,10, 21,08; 26,27, 26,23; 78,35, 78,25; 478, 477; 698, 697; 23,80; 338; 336; nominali 171, 445; contanti 78,20, 78,10.

CAIRO 2. — Dopo la denuncia del trattato del 1856 il governo egiziano richiama i soldati in congedo e prepara gli armamenti.

Assicurasi che l'esercito Egiziano sarà posto a disposizione del Sultano nel caso di complicazioni.

VIENNA 3. — Il *Tagblatt* ha da Londra che la conferenza riunirassi entro dicembre.

BERLINO 3. — Il Re decise di ritornare a Berlino il 20 Dicembre.

VIENNA 3. — La Presse ha da Monaco che fra i prigionieri francesi di Ulma si è scoperta una congiura.

I prigionieri avevano pistole che furono loro riprese.

FIRENZE 3. — La deputazione delle Cortes è arrivata. Le autorità civili e militari andarono ad incontrarla. Fu salutata a colpi di cannoni. La guardia Nazionale e le truppe erano schierate lungo le vie percorse, ove sventolavano le bandiere di Spagna e d'Italia. La folla è immensa.

Unica loro direttore temporanea

Gli elettori dei Rioni Trevi e Pigna, a testimoniare la loro gratitudine, rendono di pubblica ragione che il Sig. Vincenzo Jacovacci fu tanto gentile di volere offrire gratuitamente le sale dei teatri Apollo ed Argentina per le sedute tenute a preparazione delle votazioni per la formazione del Municipio Romano, e Deputati al Parlamento, né contento di ciò volle anche sottostare alla spesa di illuminazione de' suddetti teatri, cosa che ricce a sommo onore del Sig. Jacovacci, che si è mostrato con ed ottimo e disinteressato cittadino.

ANNUNZI GIUDIZIARI

Eccemo Trib. civ. Sec. Turno
Ad istanza di Giovanni Montanari poss. dom. via Pescheria n. 13. rapp. dal sott. - S' intima al sig. Serafino Mazzanti d' incognito domicilio che è stato interposto appello dalla sentenza dell' Ass. s. Lauri del gno 29 Aprile 1870 perciò si cita a comparire dopo otto giorni per sentir revocare o riformare la sentenza sud. emanarsi il decr., e condanna alle spese.
Giovanni D'gli Abbati proc.

Si deduce a pubblica notizia che il Trib. civ. in 1° Turno con ordinanza di questa mane ha esonerato il sig. Ferdinando Lenzi dall' Ufficio di Amm. del patrimonio del sig. Tommasi Aureli, ed ha reintegrato il d. Aureli nel pieno esercizio di tutti i suoi diritti civili.
Luigi Aureli proc.

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interessi, che con ordinanza rilasciata dal Regio Trib. civ. e crimin. di Roma 2° Turno il 29 del pp. Novembre è

stato deputato in curatore all'eredità giacente del fu Giuseppe Toccafondi l' Illmo sig. Avv. Jacopo Alessandro Ruga il quale ha accettato l'incarico em tondo dichiarazione a forma di legge.
Francesco Antonicoli proc.

Ad istanza del sig. Dott. Achille Gavini e Camillo Gavini rappti dallo stesso Camillo Gavini Proc.

Si notifica per affissione, ed inserzione in gazzetta stan e l'incognito domicilio, e dimora al sig. Vincenzo Giamicea debitore sequestrato che l' Eccemo Trib. civile di Roma in 1° Turno nella causa di distribuzione e consegna segnata nel Prot. dell' anno 1869 al n. 1033 con ordinanza del giorno 28 Nov. p. p. ha tassato, e liquidate le spese da prelar in L. 190 alle quali aggiunto le ulteriori dell' ordinanza stessa formano la somma di Lire 208, 80. E ciò gli si deduce a notizia per tutti gli effetti.

A di 2 Dicembre 1870.
Alitis a copia a forma di legge alla porta princ. dell' auditorio.
R. ff. Bertoni cur.
Camillo Gavini proc.

VENDITE GIUDIZIARIE

Perzo incanto

Ad istanza del sig. Avv. Giuseppe Ugolini come Amm. del patrimonio in concorso universale dei creditori del Cav. Pietro Righetti possid. domiciliato via dei Sediari n. 76 rapp. dal sig. Pietro Mandolosi cor. al e liti del detto patrimonio Proc. che agisce anche per se med.

Con sentenza emanata dal Trib. civ. di Roma Secondo Turno ossia Turno delle Ferie il giorno 8 Ottobre 1869 ve ne ordinata la vendita dell' infradecimo foada.

Nel giorno quattordici dicembre 1870 alle ore 11 antimeridiane nell' Ufficio della Deposita Urbana situata entro il S. Monte di Pigna di Roma si procederà per mezzo del pubblico incanto alla vendita giudiziale a favore del maggiore e migliore offernte di qui appresso descritti fondi con tutti i suoi accessi, come si ec.

Fabbricato ad uso di granari, posto alla via di Bor. e Vittorio n. 76 e 77 composto di piano terreno e due piani superiori confinante con la proprietà del sig. Duca D. Pio Gr. zioi, e sig. Giovanni Galas-i l'altro fondo già del patrimonio Righetti

la strada salvi ecc. di un valore fra l'esimo catastale gli aumenti come dal rapporto del perito sig. Francesco Vespignani in atti esibito li 7 Settembre 1869 Lire 1032, 72.

Nella Cancelleria avanti il sullodato secondo Turno al fase. n. 417 d-ll' anno 1868 sotto il giorno 3 Maggio 1870 è stato prodotto il capitolato un estratto autentico dei registri ipotecari, ed è stata fatta la rinotazione di altri certificati ipotecari protetti li 20 Settembre 1869, 29 Gennaio 1870 e del certificato o del Conso prodotto il sud. giorno 20 Settembre 1869 non che della pezza del perito sig. Vespignani con sommo onore.

Il primo prezzo sul qual si aprirà l'incanto sarà in det. e L. 1032, 72.

Pietro Mandolosi proc.
Carlo D'anni cur. del Trib. civ. di Roma.

Ad istanza della Regia Amministrazione delle Finanze nella Provincia di Roma, e sua direzione generale delle Dogane ossia dell' Illmo sig. Cav. Sebastiano Sanginotti direttore, nella nota residenza dell' Ufficio entro il palazzo delle Finanze rapp. dal Proc. Giovanni De Romanis.

Nel giorno nove dicembre 1870 alle ore 11 antm nella D. postera Urbana...

Carlo Danesi curs. del Trib. civ. di Roma.

In forza di sentenza emanata dal Trib. Civ. di Roma Primo Turno il giorno 16 Maggio 1868 ad istanza del sig. Giulio Cecchini figlio ed erede di Cecilia Aureli...

Nel giorno 14 Dicembre 1870 alle ore 11 antimeridiane nell'Ufficio della Depositoria Urbana in Roma nel S. Monte di Pietà si procederà per pubblico incanto alla vendita giudiziale dei qui appresso descritti fondi con tutti i loro annessi e connessi.

1 Casa situata nella terra di Poli al vicolo Aureli n. 3, 1, 18, 19 composta di locali terreni ad uso di tinello, oghiaro con num. 19 vettine murate rispettive...

2 Terreno seminativo posto in Poli in vocabolo Pian di Cia di tavole 118 e cent. 60 pari a ruggia 6, coppo 5 e metri quadrati 27, confinante Duca Forlomia, Pellicioni salvi ecc che il quarto anno essendo in riposo il pascolo è devoluto Principe Torlonia come d'ulti perizia Rebocchi e dal midesimo stimato scudi 456 87 1/2 pari a Lire 2455 70

3 Terreno prativo posto come sopra in vocabolo Colle della Croce di tav. 7 e cent. 98 pari a coppo 5 e 28, confinante il fosso ben Turli e Cua di S. Giovanni salvi ecc stimato sc. 146 67 pari a Lire 780 35 1/2

4 Terreno seminativo posto in Poli in vocabolo Pantone di tav. 13 e cent. 30 pari a coppo 8 e quartucci 2 e 22, confinante il fosso il Principe Torlonia stimato scudi 80 27 1/2 pari a Lire 411 18

5 Terreno olivato posto in llo to so territorio in vocabolo Li ta di tavolo 9 e cent. 50 pari a coppo 6 e 10, confinante Pizzi h ria e Pannic li, Chiesa della Pietà, De Carolis salvi ecc, gravato della quarta parte del prodotto d'gli ovi della Chiesa della Pietà al Duca Torlonia, ed ai PP. Scolopi, stimato d' falcato di lire risposta sc. 325 e baj 62 pari a Lire 1750 21

6 Terreno prativo vocabolo lo Mole di tav. 12 e cent. 30, pari a coppo 8 e 20, confinante Duca Torlonia strada fosso salvi e c., responsivo alla quarta Principe Forlomia stimato d' falcato di lire risposta scudi 169 12 1/2 pari a Lire 909 02

7 Terreno olivato con Casetta rurale di un ambiente terreno ed altro superiore in vocabolo Vignolo di tavolo 28 e cent. 80 pari a ruggia uno coppo due e 30, confinante b. ni Torlonia, la strada e la Chiesa della Li ta, Aureli salvi ecc, responsivo della quinta, a favore del sig. Principe Torlonia, all' Compagnia del S. mo Sigmunt) d' al sig. Adriano Pellicioni stimato d' falcato di suddetta risposta scudi 439 e baj 10 pari a Lire 747. 67 1/2

8 Terreno olivato vignato e seminativo in contrada Casale di Cia di tavolo 22 e cent. 50 pari a ruggia uno, coppo due, quartucci due e 16, confinante i beni Salvi Torlonia, Lucchetti, Cascioli, la strada salvi ecc il descritto fondo per una porzione risponde della quinta al sig. Duca Forlomia, Mirazza e Silotti ed altra porzione e liberi, esiste poi un casale edificato in lla parte liberi (composti di pianterreno ad uso di cantina o tinello e di un piano superiore, stimato d' falcato di suddetta risposta scudi 1151 70 pari a Lire 6727 89

Nel 1. Cmc Heria del suddetto Tribunale primo Turno sotto il giorno 16 Agosto 1870 il fa. c. lo N. 1509 del l. uno l. 67 trovati prodotti il Capitolato, l'estratto autentico dei Registri ipotecari ed è stati fatti le ripetizioni d' l'ij port del Perito sig. Achille Lucchetti prodotti nel sul. l. sc. il giorno 21 S. t. embro 1868 tenendo la go degli estratti dei Registri Cens. an

Il primo prezzo sul quale vorrà aperto l'incanto sarà quello superiormente enunciato in ciascuno dei sudescripti fondi valore attribuitogli dal Perito Rebocchi a forma della suddetta perizia.

Antonio Guerra Proc. Carlo Danesi Curs. del Trib. civ. di Roma

In forza di sentenza emanata dal Trib. Civ. di Roma primo Turno il giorno 18 Maggio 1870 ad istanza del sig. Domenico...

co Michelini possid. dom. in via dell'Arco di Parma n. 13 rapp. dal sott. Proc.

Nel giorno quattordici dicembre 1870 alle ore 11 ant nell'ufficio della Depositoria Urbana situato entro il S. Monte di Pietà di Roma si procederà per mezzo del pubblico incanto alla vendita giudiziale a favore del maggiore e migliore offerente del qui appresso descritto fondo con tutti e singoli i suoi annessi, connessi ec.

Casa da cielo a terra situata in Roma in via delle Mole nell'Isola di S. Bartolomeo n. 25, 26 e 27 composta di piano terreno tre piani superiori ed una terrazza, confin. colla Ripa del Tevere, la proprietà del Ven. Convento Ospedale dei Benfratelli la strada salvi ecc, che in quanto alle parti descritte nel Censo sono di un'estimo di L. 806, 25 ed in quanto agli aumenti stimati dal Perito Architetto signor Gaetano Bonoli L. 5175 fontanti la somma totale di L. 5981 25

Nella Cancelleria del sudd. Trib. Civ. di Roma Primo Turno al fasc. 157 del 1870 sotto il giorno 9 Novembre detto anno 1870 trovati prodotti il Capitolato l'estratto autentico dei registri ipotecari e del Censo nonché è stata ripetuta la perizia dell'architetto sig. Bonoli prodotta nel sud. fasc. li 6 Maggio 1870

Il primo prezzo sul quale verrà aperto l'incanto sarà quello superiormente enunciato in L. 5981 25 valore desunto tanto dall'estratto dei registri censuari, quanto dalla perizia Bonoli come sopra prodotta, ed il prezzo per il quale verrà deliberato il suddetto fondo dovrà essere depositato in moneta effettiva di oro e di argento

Antonio Zanchini Proc. Carlo Danesi cursore del Trib. civ. di Roma.

Ad ist. del sig. Avv. Giuseppe Ugolini come Ammre del patrimonio in concorso universale dei creditori del sig. Cav. Pietro Righetti possid. dom. in via de' Sordani n. 76 rapp. dal sig. Pietro Mandolosi Proc. e Cui alle liti di detto patrimonio che agisce anche per se modesto.

In forza di sentenza emanata dal Trib. Civ. di Roma Secondo Turno il giorno 29 gennaio 1869 non che in esecuzione di altra sentenza proferta dal sudd. Trib. Turno delle Ferie il giorno 8 ottobre 1869

Nel giorno quattordici dicembre 1870 alle ore 11 ant nell'Ufficio della Depositoria Urbana situato in Roma entro il S. Monte di Pietà si procederà per mezzo del pubblico incanto alla vendita giudiziale a favore del maggiore e migliore offerente dei qui appresso descritti fondi con tutti i loro annessi, connessi, usi, membri, adiacenze, pertinenze, comodità e diritti qualsivogliano cioè

1 Porzione di casa situata in via della Purificazione n. 67, composta di cinque vani catastali al secondo piano reale ossia terzo piano catastale, conf. con i beni del Ven. Archie. della SSma Trinità dei Pelleggrini, sig. Francesco Picetti, altri beni del sig. Righetti la strada salvi ecc di un estimo catastale di sc. 500 pari a lire 2657 e cent. 50 - 2 Casa ossia porzione di casa situata in via della Purificazione al civ. n. 69 composta di un indrone, scudi libera, e cortile scoperto, due vani catastali al mezzanimo con scala prima nel lib. a e sei vani catastali con terrazza scoperta al quinto piano reale, soffite, cantine ecc. Nel cortile vi esistono due vasche nelle quali non fluisce acqua, vi è una cisterna ove trovasi radunata una quantità di acqua con al Capitolato ecc, conf. con altri beni del patrimonio Righetti, quelli del sig. Merenda, Martorelli, la via pubblica salvi ecc di un estimo catastale di sc. 675 pari a L. 3628 12 5 - 3 Altra porzione di casa situata nella stessa via della Purificazione n. 71 consistente in due vani catastali al primo piano reale ossia secondo piano catastale, conf. con i beni della Archie della SSma Trinità, altri beni Righetti e Merenda la strada salvi ecc di un estimo catastale di sc. 195 totale o pari a lire 1048 12 1/2 - 4 Casa di cielo a terra posta in via Belziana al civ. n. 95 95A e 96 si compongo di pianoterreno e due piani superiori confina con i beni di Ulisse Geini, l'altra intraducenda casa del patrimonio Righetti, la strada pubblica salvi ecc di un estimo catastale di sc. 1000 ai quali uniti altri a sc. 120 e 34 valore attribuito dall'Architetto sig. Francesco Vespignani all'acqua che god il fondo ascende la somma sc. 1120 34 pari a lire 6018 70 5 - 5 Casa come sopra situata in via della Croce n. 43, 44, 45, 46, 47 e volta per la via Belziana senza alcun numero composti di pianoterreno e due piani superiori, acqua vergine ecc conf. con le altre case egualmente del patrimonio Righetti la strada salvi ecc gravata dell'annuo canone di scudi 4. 80 a favore della Ven. Archie. della Madonna SSma del Carmine alle tre Camelle qual casa fu l'estimo catastale o quello attribuitogli dal suddetto Vespignani per

l'acqua che gode defalcato il canone è di un valore di sc. 1627. 84 pari a lire 8749. 64 - 6 Casa posta in Roma in via della Croce n. 48 e 49 composta di pianterreno e due piani superiori, conf. da tutti i lati altri beni del patrimonio Righetti la strada pubblica salvi ecc. Nel cortile della casa suddetta esiste l'aumento non descritto nel Censo consistente in un nuovo fabbricato composto di pianoterreno ed un piano superiore, in quanto alle parti descritte nel Censo sono di un estimo catastale di sc. 645 pari a lire 3466. 87 1/2 ed in quanto agli aumenti sono stati stimati dal perito sig. Tomistocle Marucchi lire 4200 e così in tutto lire 7666 87 1/2 La suddetta casa è gravata dell'annuo canone di sc. 200 a favore del Pio istituto della SSma Trinità dei Pelleggrini, qual canone dovrà accollarsi dall'acquirente senza pretendere defalco sul prezzo - 7 Casa situata in via della Croce n. 50 composta di pianoterreno con forno e due piani superiori, magazzino attiguo e granaro, conf. con altra casa del patrimonio Righetti, i beni del Monastero di S. Giacomo e Maddalena delle Convertite alla Lungira, la strada pubblica salvi ecc di un estimo catastale di sc. 3125 pari a lire 16796 e c. 87 1/2 unitamente a tutti i stigli ed infissi del foino da stufa, e dettagliatamente descritti e stimati dal Perito sig. Francesco Silvagni come dalla sua perizia in atti prodotta L. 4461 79 qual somma aggiunta all'estimo catastale del fondo dà un valore complessivo di lire 21258 66 5 - 8 Bottega e cantina situata in via Rual civ. n. 252 ossia jus Gazaga, conf. con i beni della Ecema Casa Altieri, fratelli Misano, la via pubblica salvi ecc gravata dell'annuo canone o pigione di baj. 32 a favore dell'Ecema Casa Bolognetti Cenci di un estimo catastale di sc. 154 pari a L. 827 75 qual canone di baj. 32 dovrà accollarsi dall'acquirente come pure dovrà accollarsi la tassa del calo accrescimento a favore dell'Università Isdraelica.

Nella Cancelleria del sudd. Trib. Secondo Turno del Trib. Civ. di Roma al fasc. 417 dell'anno 1868 sotto il giorno 20 Sett. 1869 fu prodotto il Capitolato ed il giorno 29 Ott. 1870 fu prodotto un'addizione al med. e sotto lo stesso giorno 29 Ott. venne prodotto altro Capitolato ed è stata fatta la ripetizione dei certificati ipotecari e del Censo prodotti li 20 Settembre 1869 e 29 Gennaio 1870 nonché delle perizie cioè dall'Architetto sig. Francesco Vespignani prodotta li 11 Maggio 1870 dell'Architetto sig. Tomistocle Marucchi prodotta li 10 Nov. 1869 e quella del sig. Francesco Silvagni prodotta li 19 Luglio 1870

Il primo prezzo sul quale vorrà aperto l'incanto sarà

Per la porzione di casa in via della Purificazione n. 67 in lire 2687. 50 Per la porzione di casa in detta via n. 69 in lire 3628 12 5 Per l'altra porzione in detta via n. 71 in lire 1048. 12 5 Per la casa in via Belziana n. 95 a 96 in lire 6028 70 5 Per la casa in via della Croce n. 43 a 47 in lire 8749 64 Per la casa in detta via n. 48 e 49 in lire 7666 87 5. Per l'altra casa in detta via n. 50 con stigli ed infissi del Forno l. 21258 66 5 Per la bottega e cantina ossia jus gazaga in via Rual n. 252 in lire 827 75

I suddetti fondi saranno venduti ognuno separatamente

Pietro Mandolosi Proc. di Coll. Carlo Danesi curs. del Trib. civ. di Roma.

In seguito d'istanza avanzata dal sig. Angelo Sidoretti, il Trib. civile di Roma primo turno nel giorno 21 Aprile 1870 emanò sentenza colla quale fu ordinata la vendita giudiziale del seguente fondo Ed in sequela della produzione effettuata li 4 Novembre 1870 avanti il sud. Trib. al fasc. n. 4911 del 1869 tanto del Capitolato, quanto degli altri atti voluti dal S. 1308 del vig. regol.

Nel giorno 14 dicembre 1870 alle ore 11 ant nella pubblica Depositoria Urbana posta in piazza del Monte n. 83 si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo, ed il primo prezzo sul quale si aprirà l'incanto sarà di L. 1441 37 valore depurato dal capitale del canone desunto dalla giudiziale perizia redatta dall'Agromomo Bacchetti prodotta nel sudd. fasc. li 26 Aprile 1870

Terreno seminativo castagnato con 364 alberi posto nel territorio di Oriolo voc. Fonte vecchia di tav. 18. 90 confin. Feliziani e la Ecema Casa Altieri, gravato dell'annuo canone di sc. 4 11 a favore dell'Ecema Casa Altieri il di cui neto valore ascende a lire 1441 37.

Pietro Verbigrazia Proc. Paolo Bonomi curs. presso il Trib. civ. di Roma.

AVVISI DIVERSI

Il sig. Duca D. Marco di Fiano come Presidente della Commissione de' Sussidi rende noto, che con atto fatto nella Cancelleria del Trib. Civ. di Roma 2° Turno sotto il giorno 2 dicembre del corrente anno, ha eletto il suo legale e reale domicilio per ciò che riguarda la qualifica sudd. nella Segreteria generale della detta Commissione posta in piazza del Monte di Pietà.

Si previene che nel corrente mese di Dicembre va ad essere libero, e perciò da locarsi, il Negozio in via del Corso n. 520 al quale, richiedendosi, potranno aggiungersi altri ambienti rivolgersi per le opportune dimando, e schiarimenti nella stessa via n. 525 piano 3°.

BESTIAME CONSUMATO IN ROMA

La corrente settimana

Table with 2 columns: Item and Price. Buoi e Vacche... N. 427, Vitelle... » 100, Bufale... » 4, Vitelle Bufaline... » 1, Castriati... » 48, Majali... » 1888

BESTIAME CONDOTTO AL MERCATO

La corrente settimana

Table with 2 columns: Item and Price. Buoi e Vaccho... » 529, da erba... » 106, da stame... » 423, Vitello... » 20, Bufale... » 1, Vitelle Bufaline... » —, Castrati... » 26, Majali... » 2221, Dal Campo Boario il 2 Dicembre 1870

CAMERA PRIMARIA DI COMMERCIO

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA

Del dì 2 Dicembre 1870

Table with columns: CAMBI, VALORI, Godimento, Valore nominale, CONTANTI. Includes entries for Genova, Napoli, Livorno, Firenze, Venezia, Milano, Ancona, Bologna, Parigi, Augusta, Vienna, Londra, and various bonds like Rendita Italiana, Consolid Rom, Imprest Nazion, etc.

OSSERVAZIONI

prezzi fatti del 5 0/0